



1. D: Vorrei iscrivermi al percorso ma non so se riuscirò a portarlo a termine per varie problematiche personali. Potrò eventualmente sospendere?

R: Non è possibile sospendere ma **“in caso di maternità o di particolari terapie che inibiscono la frequenza al TFA**, si impone il rinvio dei medesimi percorsi al successivo anno accademico, senza che i corsisti debbano sostenere nuovamente le prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se già versata”. Tali disposizioni di cui alla nota ministeriale del 28 febbraio 2013, n. 549, avente per oggetto problematiche concernenti l’attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA, paragrafo incompatibilità, sono applicabili per analogia a tutti i percorsi formativi previsti dal DM 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.

2. D: Sono in maternità ma vorrei iscrivermi e completare il corso. Potrò svolgere il tirocinio?

R: Dipende: una studentessa che svolge attività di tirocinio (tirocinante) è considerata lavoratrice a tutti gli effetti per tutta la durata del tirocinio a prescindere dall'attività svolta.

Dall'ottavo mese e nei tre mesi successivi al parto dovrà essere posta in congedo obbligatorio a prescindere dall'attività svolta (D. Lgs. 151, art. 16, comma 1). La lavoratrice potrà, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, chiedere lo slittamento di un mese (o due mesi grazie a quanto disposto dalla legge finanziaria del 2019) del congedo obbligatorio (posticipo) a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali ipotesi si applicano nel caso di una gravidanza non problematica. Sono pertanto fatte salve le gravidanze a rischio, che si configurano come malattia dal punto di vista lavorativo.

Occorre dunque distinguere tra:

- **Interdizione anticipata:** in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi dell'ente ospitante abbia evidenziato la presenza di attività di trasporto e sollevamento pesi o di attività insalubri, pesanti e pericolose, il tirocinio deve essere sospeso o trasformato in attività che non ricadano in questa casistica e in tutti i casi valutati come gravi o a rischio dallo specialista in ginecologia che segue la lavoratrice. In questo periodo la lavoratrice può essere adibita, se possibile, a mansioni diverse non inibite per legge.
- **Astensione obbligatoria:** divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa dall'ottavo mese di gravidanza (dal settimo in caso di lavori "onerosi e pregiudizievoli") al terzo mese dopo il parto. È facoltà della lavoratrice posticipare il tutto di uno/due mesi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- **Astensione facoltativa:** trattandosi di un'estensione dell'astensione obbligatoria, vale quanto detto per la medesima.

3. D: In caso di sospensione del corso per maternità o particolari terapie, è previsto il riconoscimento della frequenza e/o degli esami già sostenuti?



R: Possono essere riconosciuti come crediti formativi per l'iscrizione a un successivo ciclo quelli conseguiti previo superamento degli esami finali previsti dai singoli insegnamenti/laboratori. La convalida della sola frequenza non è prevista.

4. D: Qualora dopo la sospensione del percorso di specializzazione sul sostegno decidessi di iscrivermi al ciclo successivo presso un altro ateneo, potrei ottenere un nulla-osta per il cambio di ateneo e i documenti relativi ai crediti già ottenuti?

R: Nel caso di sospensione del corso è possibile ottenere il nulla-osta e autocertificare i cfu acquisiti. Accedendo ai propri servizi online (Piattaforma [Gestione carriere studenti](#) [percorso MENU > SEGRETERIA > CERTIFICATI]) è possibile scaricare l'autocertificazione iscrizione, l'autocertificazione iscrizione con esami superati e i certificati di iscrizione con anni accademici ed esami superati (storico matricola) in carta libera. È inoltre possibile ricevere un certificato in bollo previa richiesta alla Segreteria Post-laurea https://www.unifi.it/p567.html#post_laurea

5. D: Quante assenze a lezioni/laboratori/tirocinio sono accettate?

R: A stabilirlo è la normativa di riferimento del corso (Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei [corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno](#), ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; Decreto Ministeriale 30 settembre 2019, n. 92 - Disposizioni concernenti le [procedure di specializzazione sul sostegno](#) di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e ss. mm.). Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Didattica del corso.

6. D: Dove trovo le informazioni sul corso, sui calendari e le sedi delle lezioni, la modalità di erogazione della didattica e di svolgimento di lezioni/laboratori/tirocini?

R: Le informazioni generali vengono pubblicate sulla pagina web del corso <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>. Successivamente vengono fornite in modo dettagliato direttamente ai corsisti iscritti tramite la piattaforma online di supporto alla didattica. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Didattica del corso.

7. D: Sono in graduatoria in posizione utile per più gradi scolastici e ho già completato l'immatricolazione al corso per uno di essi ma ho cambiato idea: posso fare un passaggio di percorso?

R: Il passaggio è consentito solo quando le immatricolazioni ai corsi non sono ancora terminate, in modo da permettere lo scorrimento delle graduatorie; una volta esaurita questa fase non sarà più possibile cambiare grado scolastico.

8. D: Sono iscritto al corso di specializzazione per le attività di sostegno dell'Unifi ma vorrei proseguirlo in un altro ateneo, è possibile chiedere il trasferimento in uscita?



R: No, Il trasferimento è un istituto che non risulta normato dal DM 249/2010, che disciplina i corsi della formazione insegnanti, né dal decreto che istituisce i *Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*, DM 30 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni. Il nostro Ateneo non lo concede in uscita né lo accetta in entrata.

9. D: Dove trovo le informazioni circa il Corso di Formazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro? Se l'ho già seguito altrove devo farlo di nuovo?

R: È obbligatorio il superamento del *corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro* ai fini dello svolgimento del tirocinio. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Didattica del corso, fare riferimento a quanto riportato alla pagina <https://www.st-umaform.unifi.it/vp-383-corsi-di-formazione-sulla-sicurezza.html> oppure scrivere alla casella mail dedicata formazione.sicurezza@spp.unifi.it

Chi è già in possesso dell'attestazione può chiederne il riconoscimento trasmettendo copia della certificazione e indicando il corso di afferenza al seguente indirizzo: formazione.sicurezza@spp.unifi.it

10. D: Posso iscrivermi al corso di sostegno e a un corso di studi / corso post-laurea ai sensi della L. 33/2022?

R: Nella L. 33/2022 non è indicata tale possibilità: si parla di contemporanea iscrizione a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master; e di contemporanea iscrizione a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. I corsi di sostegno sono istituiti e definiti dal DM 249/2010 all'art. 13 quali percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il DM 249/2010, che disciplina i corsi della formazione insegnanti e istituisce i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, stabilisce all'art. 3 co. 6 che la frequenza del corso di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al dottorato e a qualsiasi corso che dà diritto all'acquisizione di cfu/cfa.